

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ATTUATIVO DELLO STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE (DPR 24.06.1998 n. 249 - DPR 21.11.07 n. 235 - DPR 134/25 (art.6 c.1 bis))

Approvato dal Collegio dei Docenti del 18.12.2025 con delibera n.41

Approvato dal Consiglio di istituto in data 22.12.2025 con delibera n.15

PREMESSA

Il Regolamento di Disciplina della Scuola Secondaria di 1° grado "Preside Lucia Palazzo" si ispira allo Statuto delle studentesse e degli studenti, DPR n.249/1998 e alle successive modifiche introdotte con il DPR n.235/2007 e recentemente con il DPR 134/25; esso, inoltre, si integra con il Patto Educativo di Corresponsabilità che prevede disposizioni sui diritti e doveri nel rapporto tra questa Istituzione scolastica autonoma, gli alunni e le famiglie, al fine di condividere i nuclei fondanti dell'azione educativa.

Poiché la scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, che mira alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, i provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità negli alunni ed alla ricostruzione di una civile convivenza nella comunità scolastica, nonché al recupero dell'alunno con attività di carattere sociale, culturale ed a vantaggio della comunità scolastica.

La comunità scolastica fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che lo compongono, quale che sia la loro età e condizione sociale e culturale. Nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento dei doveri il comportamento deve essere quindi corretto e consoni ai principi su cui si fonda l'istituzione scolastica. Gli alunni devono rispettare le istituzioni e le regole del vivere civile, devono inoltre osservare i doveri scolastici e le norme che regolano la vita della comunità scolastica:

- rispetto nei confronti dei docenti, dei compagni e di tutti i componenti della comunità scolastica;
- assolvimento degli impegni scolastici;
- osservanza delle norme e delle regole che tutelano la sicurezza e la salute e che assicurano il regolare andamento della scuola;
- utilizzo corretto delle strutture, delle attrezzature, dei sussidi, dell'arredo. Il comportamento deve essere tale da non arrecare danni a persone o cose.

Compito preminente della Scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare.

La sanzione disciplinare è finalizzata al recupero dello studente anche attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento "anomalo" in una strategia di recupero o inserimento più generale.

La successione delle sanzioni non è, né deve essere, automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati

La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile al principio della riparazione del danno e, in ogni caso, al principio della crescita educativa data dalla presa di coscienza da parte dello studente dell'errore commesso e dell'impegno a non ripeterlo.

Nella scelta della sanzione disciplinare occorre sempre tener conto della personalità e della situazione dello studente.

Ogni sanzione deve essere motivo di riflessione e crescita per tutto il gruppo classe che va sensibilizzato alla collaborazione con il singolo studente sanzionato.

La volontarietà nella violazione disciplinare e il grado di colpa nell'inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell'infrazione e il tipo di sanzione da applicare.

La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare, comporta l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave o di grado immediatamente superiore.

Nel caso di danneggiamenti e atti di vandalismo è richiesta la riparazione e/o la refusione totale del danno.

Salvo i casi più gravi che comportano danni all'apprendimento e alla sicurezza degli altri studenti, allo studente colpevole di aver violato il Regolamento di Istituto viene data l'opportunità di convertire la sanzione disciplinare della sospensione dalle lezioni con attività svolte a favore della comunità scolastica, in orario extra scolastico o negli intervalli, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza e con la sorveglianza del personale scolastico.

Le sanzioni disciplinari influiscono sulla valutazione del comportamento prevista dal D. Lgs. 62/2017, come modificato dalla Legge 1 ottobre 2024, n. 150. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti.

L'organo collegiale competente a disporre la sanzione disciplinare delibera a maggioranza dei membri presenti; nella deliberazione di irrogazione della sanzione disciplinare non è consentita l'astensione; le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale.

Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data alla famiglia dello studente dal Dirigente Scolastico, in forma scritta.

Trattandosi di un procedimento amministrativo, è necessario rispettare l'obbligo di motivazione,

sancito dall'art. 3 della L. 241/1990, in assenza del quale il provvedimento risulta viziato di illegittimità.

TIPO DI INFRAZIONE COMMESSA	SANZIONE PREVISTA	ORGANO COMPETENTE A IRROGARE LA SANZIONE
Ripetuti ritardi e assenze non giustificate, con scarsa cura del Registro Elettronico da parte delle famiglie	Ammonizione verbale e convocazione delle famiglie degli alunni e studenti per segnalare la situazione	Coordinatore di classe e/o Dirigente Scolastico
Violazione di norme comportamentali inserite nel Regolamento di Istituto a seguito delle quali vengono arrecati disagi agli altri studenti (impedendo un sereno svolgimento delle attività didattiche) e/o ai docenti e al personale scolastico nello svolgimento delle proprie funzioni lavorative oppure comportamenti particolarmente irruenti a seguito dei quali vengono arrecati, senza volontà, danni alle attrezzature e agli arredi scolastici.	Annotazione scritta sul Registro Elettronico che descrive nel dettaglio la condotta lesiva degli interessi degli altri studenti e/o dei docenti e del personale scolastico nello svolgimento delle proprie funzioni lavorative oppure la condotta che ha determinato colposamente danni alle attrezzature e agli arredi scolastici. <i>Nel caso di reiterazioni delle predette condotte si procederà con la sanzione dell'allontanamento <u>dalle lezioni</u> fino a due giorni con lo svolgimento di attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare</i>	Singolo docente nel caso delle annotazioni sul RE/Consiglio di Classe previa convocazione ad hoc richiesta dal coordinatore della classe al Dirigente Scolastico nel caso di allontanamento
Utilizzo dello smartphone durante le attività didattiche salvo i casi che lo consentono riportati nella Circolare Ministeriale 5274 dell'11 luglio 2024.	Annotazione scritta sul Registro Elettronico <i>Nel caso di reiterazioni delle predette condotte si procederà con la sanzione dell'allontanamento <u>dalle lezioni</u> fino a due giorni con lo svolgimento di attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare</i>	Singolo docente nel caso delle annotazioni sul RE/Consiglio di Classe previa convocazione ad hoc richiesta dal coordinatore della classe al Dirigente Scolastico nel caso di allontanamento
Effettuazione di foto o riprese video non espressamente autorizzate Diffusione di materiale audio, video e fotografico su qualsiasi mezzo di comunicazione, senza espressa autorizzazione	Annotazione scritta sul Registro Elettronico <i>Nel caso di reiterazioni delle predette condotte si procederà con la sanzione dell'allontanamento <u>dalle lezioni</u> da tre a cinque giorni con lo svolgimento di attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture convenzionate con la scuola ed eventuale denuncia alle autorità competenti nei casi più gravi</i>	
Violazione delle norme comportamentali descritte nel	Allontanamento dalle lezioni fino a due giorni con lo svolgimento di	Consiglio di Classe previa convocazione ad hoc richiesta dal

Regolamento di Istituto a seguito delle quali vengono arrecati volontariamente danni ai beni e alle attrezzature dell'Istituzione Scolastica oppure comportamenti a seguito dei quali gli spazi pubblici della scuola vengono imbrattati, sporcati o comunque a seguito dei quali l'utilizzo degli spazi pubblici – compresi i servizi igienici – è pregiudicato per gli altri utenti.	attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. <i>Nel caso di reiterazioni delle predette condotte si procederà con la sanzione dell'allontanamento dello studente dalle lezioni da tre a cinque giorni con lo svolgimento di attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture convenzionate con la scuola</i>	coordinatore della classe al Dirigente Scolastico
Uso improprio del linguaggio con ricorso ad offese e derisioni, verbali e/o scritte, con immagini o con qualsiasi altra modalità comunicativa, sia analogica che digitale, che recano malessere negli altri studenti.	Allontanamento dalle lezioni fino a sette giorni con lo svolgimento di attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. <i>Nel caso di reiterazioni delle predette condotte si procederà con la sanzione dell'allontanamento dello studente dalle lezioni per quindici giorni con lo svolgimento di attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture convenzionate con la scuola</i>	Consiglio di Classe previa convocazione ad hoc richiesta dal coordinatore della classe al Dirigente Scolastico
Assunzione di comportamenti aggressivi, sia verbali che fisici o di entrambe le tipologie, tesi a recare danno, psicologico e/o fisico, o a intimidire tramite minacce studenti e personale scolastico – condotte inquadrabili nei reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana e/o che rappresentano pericolo per l'incolumità delle persone come atti violenti o di aggressione nei confronti degli studenti e/o del personale scolastico	Allontanamento dalla Comunità Scolastica per periodi superiori ai quindici giorni e comunque per una durata proporzionale alla gravità del reato commesso e al perdurare della situazione di pericolo rappresentata dallo studente responsabile con la promozione, in collaborazione con la famiglia ed eventualmente con l'autorità giudiziaria, di percorsi di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella scolastica comunità	Consiglio di Istituto

In relazione alla predetta Tabella si ricorda che a norma dell'Articolo 5 del DPR 249/1998 così come modificato dal DPR 134/2025 *“Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico”*.

ORGANO DI GARANZIA

L'Organo di Garanzia è stato introdotto dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti" (DPR n. 249/1998, integrato e modificato dal DPR 235/2007 e dal DPR 134/2025), per quanto attiene all'impugnazione delle sanzioni disciplinari.

Le modifiche introdotte rispetto alla normativa precedente sono finalizzate a garantire sia il "diritto di difesa" degli studenti, sia la snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (legge sulla trasparenza).

È formato da alcuni membri del Consiglio di Istituto: il Dirigente Scolastico, due genitori, un docente.

Ha come principale obiettivo quello di promuovere serietà educativa e condivisione delle responsabilità, dei processi e degli esiti da parte di studenti e genitori e come compito quello di intervenire quando vi siano due parti che esprimono opinioni diverse su un fatto o un problema che abbia a che fare con i diritti, i doveri o la disciplina degli studenti.

Rispetto alle parti questo organismo è un luogo "terzo", cioè esterno alla disputa, che ha una funzione simile a quella dell'arbitro.

LE SUE FUNZIONI

La sua competenza è estesa sia ai vizi di procedura che a quelli di merito. Le sue funzioni sono:

- prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti ed avviarli a soluzione;
- evidenziare eventuali irregolarità nel regolamento interno d'istituto;
- esaminare e valutare gli eventuali ricorsi presentati in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare, sottoscritti dallo studente o dai familiari, pervenuti entro quindici giorni dalla notifica.

COMPITO

L'Organo di garanzia ha il compito di deliberare in primo luogo circa l'ammissibilità del ricorso e, in caso affermativo, di valutare la correttezza della procedura messa in atto per l'irrogazione delle sanzioni. L'ammissibilità del ricorso è legata a:

1. aspetti non presi in esame durante l'accertamento
2. carenza di motivazione
3. eccesso della sanzione

La mancata indicazione di tali aspetti rende il ricorso irricevibile.

Valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per l'irrogazione della sanzione, l'Organo di Garanzia, con delibera motivata presa a maggioranza semplice dei presenti (non è ammessa l'astensione dal voto), può confermare la sanzione inflitta, rendendola esecutiva, o revocarla, rinviando il caso all'organo di competenza, che ha l'obbligo di riesame e di eliminazione del vizio rilevato.

Prima di prendere una decisione, questo organismo deve invitare tutte le parti ad esporre le proprie ragioni per indurle a collaborare alla soluzione della contesa, ricreando un clima di serenità e di cooperazione.

I TEMPI

I ricorsi da parte delle famiglie degli alunni devono essere presentati per iscritto entro 15 giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione disciplinare impugnabile.

L'Organo di garanzia deve essere convocato dal Presidente, entro 5 giorni dalla data in cui viene depositato il ricorso, al di fuori dell'orario di lezione. La seduta si considera valida con la presenza di almeno la metà +1 dei membri.

L'Organo di Garanzia deve decidere entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

Avverso le decisioni dell'Organo di Garanzia è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia Regionale, che deve rendere il proprio parere nel termine perentorio di 30 giorni.